

**Titolo**

Processo sportivo in genere – principi generali – decisione - motivazione - necessità

**Descrizione**

La decisione del giudice sportivo deve essere motivata ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, dell'art. 2, comma 4, del CGS CONI e, in via generale dell'art. 111 della Costituzione. L'indispensabilità della motivazione è stata ribadita dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport (Sezioni Unite, n. 17/2019) che hanno evidenziato che tale obbligo – sancito dalla Costituzione all'art. 111 e riconosciuto altresì a livello sovranazionale, dovendosi ritenere ricompreso nei principi enunciati dall'art. 6 CEDU – deriva dalla funzione che la motivazione tipicamente svolge nel processo, quale strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti, nonché quale strumento che consente al giudice dell'impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento giurisdizionale oggetto di gravame. L'obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è espressione della coerenza dell'ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto (CFA, SS.UU., n. 16/2024-2025).

**Stagione Sportiva**

2024-2025

**Numero**

n. 0028/CFA/2024-2025/C

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

Coppari

**Riferimenti normativi**

art. 44 CGS; art. 2, comma 4, CGS CONI; art. 111 Cost.;

**Provvedimenti**

**SEZ I - DECISIONE N. 0028 CFA del 09 settembre 2024 (PF-Sig. Giuseppe Pagano-Sig. Vincenzo Fuda-A.S.D. Città di Siderno)**